



# IL TRIBUNALE DI URBINO

C.P. n. 2/2019

Il Tribunale di Urbino, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:

dr. Massimo Di Patria, Presidente;

dr. Vito Savino, Giudice estensore;

dr. Egidio de Leone, Giudice;

esaminato il ricorso formulato ai sensi del sesto comma dell'art. 161 L.F. da PANIFICIO URBINATE s.n.c. di ORZELLI Fiorenzo & C., depositato in cancelleria in data 28.5.2019 e vistato dal P.M. in data 29.5.2019;

esaminata la documentazione ad esso allegata;

## RILEVATO

che PANIFICIO URBINATE s.n.c. di ORZELLI Fiorenzo & C. è imprenditore commerciale, versa in stato di crisi e non consegue il possesso congiunto dei requisiti di esenzione di cui al secondo comma dell'art.1 L.F.;

che la società debitrice ha sede nel circondario del Tribunale di Urbino e, unitamente al ricorso, ha depositato: i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; l'elenco dei creditori con l'indicazione specifica dei relativi crediti; il verbale per atto pubblico dell'assemblea del 16.5.2019 con cui i soci hanno manifestato il proposito di accedere alla procedura di concordato preventivo;

che, pertanto, vi è il concorso di tutti i requisiti di cui al sesto comma dell'art. 161 L.F., ivi incluso il rispetto delle formalità di cui all'art. 152 L.F.;

che l'esigenza di tutela del ceto creditorio induce all'immediata nomina del Commissario Giudiziale, anche al fine di avvalersi dell'ausilio di quest'ultimo per la delibazione di eventuali istanze ex art. 161, comma sette, L.F.;

## P.Q.M.

così provvede:

- assegna a PANIFICIO URBINATE s.n.c. di ORZELLI Fiorenzo & C., con sede ad Urbino, in località Sasso, in Via Maggetti n. 8, termine di giorni cento, con decorrenza dalla




comunicazione del presente decreto e fatta salva la sospensione feriale, per la presentazione, tramite deposito in Cancelleria, della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F.; salva la prerogativa di presentare, nel medesimo termine, domanda ai sensi del primo comma dell'art. 182 bis L.F

- nomina Commissario Giudiziale l'Avv. Vincenzo Maidani;
- dispone che la società debitrice depositi in cancelleria entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, nonché con successiva cadenza di trenta giorni e fino al momento di integrazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, un'aggiornata relazione finanziaria sull'attività compiuta dall'impresa nella pendenza dei termini, con specificazione di tutti gli avvenimenti finanziari *medio tempore* verificatisi, nonché una relazione sull'attività compiuta ai fini della predisposizione del piano e della proposta;
- dispone che tale relazione, anteriormente al deposito in cancelleria, sia comunicata al Commissario Giudiziale affinché quest'ultimo possa operare eventuali rilievi critici;
- dispone che il Commissario Giudiziale, qualora accerti il compimento da parte della società debitrice di condotte riconducibili all'art. 173 L.F., ne dia immediata comunicazione al Tribunale;
- manda la Cancelleria per la pubblicazione del registro delle imprese, entro il giorno successivo al deposito, delle relazioni sulla situazione finanziaria;

Urbino, 4.6.2019

Il Giudice estensore  
Dott. Vito Savino



Il Presidente  
Dott. Massimo Di Patria

